



Esportatori abituali - Novità su dichiarazioni d'intento

Lettera informativa n. 5/2020 Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Il 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 96911/2020 attuativo delle modifiche relative alle dichiarazioni d'intento introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019.

1. Disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2019

Le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2019 prevedevano l'obbligo per gli esportatori abituali di rilasciare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il fornitore dell'esportatore abituale avesse emesso una fattura non imponibile prima di aver ottenuto tale documentazione e di averne riscontrato telematicamente la validità, era prevista l'applicazione di una sanzione fissa da Euro 250 ad Euro 2.000.

2. Disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019

A partire dal 1° gennaio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, ha introdotto le seguenti novità (vedi anche il nostro [Tax Alert](#) dell'8 gennaio 2020):

- L'esportatore abituale non è più tenuto ad inoltrare al proprio fornitore (o all'Agenzia delle Dogane) la copia della dichiarazione d'intento unitamente alla relativa ricevuta di trasmissione.
- L'esportatore abituale e il fornitore di questi non sono più tenuti ad annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro speciale.
- Il fornitore dell'esportatore abituale deve indicare nelle proprie fatture gli estremi del protocollo di ricezione assegnati dall'Agenzia delle Entrate all'atto della conferma di ricezione della dichiarazione d'intento.
- L'esportatore abituale che presenta la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle dogane indica il protocollo di ricezione nella dichiarazione doganale.
- Il fornitore non deve più riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute e registrarle nell'apposito registro speciale.
- Il fornitore dell'esportatore abituale ha ancora il compito di eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento. La violazione del suddetto obbligo è punita con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'IVA dovuta (al contrario del sistema previgente che prevedeva una sanzione fissa da Euro 250 ad Euro 2.000).

3. Disposizioni introdotte dal Provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020

Il provvedimento n. 96911/2020 delinea le nuove modalità operative da adottare al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili a ciascun fornitore sul proprio cassetto fiscale le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia stessa a partire dal 2 marzo 2020.

È stato inoltre pubblicato un modello aggiornato di dichiarazione d'intento (Modello DI - disponibile sul [sito dell'Agenzia delle Entrate](#)) e delle relative istruzioni. In particolare:

- viene eliminato lo spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento;
- il modello permette ora la predisposizione di dichiarazioni d'intento anche da parte di soggetti appartenenti ad un Gruppo IVA.

L'utilizzo del modello precedente (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino al 27 aprile 2020.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Davide Morabito
Partner
Indirect Tax Services
E: dmorabito@kpmg.it
T: +39 045 811 4325

Elia Travagliati
Senior Manager
Indirect Tax Services
E: etravagliati@kpmg.it
T: +39 045 811 4111

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 5/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.